



ACCORDO SUI CRITERI PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL BUONO PASTO

VISTO il D. Lgs. n. 66/2003, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e in particolare l'art.8, c.1: "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo";

VISTO l'art. 25, comma 7 del CCNL 2006-2009 del 16 ottobre 2008 che prevede che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo";

VISTO l'art. 23, comma 3, lett. e) del CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024 che impone ai dipendenti di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;

VISTO l'art. 3, comma 1, del CCNL 2025-2027 del 1° luglio 2026 che definisce i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del buono pasto in caso di prestazione lavorativa resa in modalità agile;

VISTO il Regolamento in materia di lavoro a distanza, emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 6106/2026 del 18 giugno 2026;

VISTO l'Accordo sottoscritto dalle Parti Pubblica e Sindacale in data 22 ottobre 2018, avente a oggetto i criteri per la maturazione del buono pasto;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2- Finalità

Il presente accordo disciplina i requisiti e i criteri per la maturazione del buono pasto.

Art. 3 - Ambito di applicazione e durata

Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2026 e si applica a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, senza distinzione tra tempo pieno e tempo parziale.

Art. 4 - Requisiti per la corresponsione del buono pasto

1. E' prevista la corresponsione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa svolta in presenza al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le 6 ore effettive di lavoro;
 - effettuazione di una pausa di minimo 30 minuti nella fascia oraria 12:00-15:00, da giustificare, a cura del/la dipendente, tramite timbratura al terminale o via web, in questo caso con approvazione da parte del proprio Responsabile;
 - rientro al lavoro di almeno 30 minuti dopo la pausa, con timbratura di uscita al termine della giornata lavorativa non anteriore alle ore 15;



2. E' prevista la corresponsione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa resa in modalità da remoto, qualora la prestazione sia effettuata in una giornata in cui il profilo orario del/la dipendente ecceda le 6 ore lavorative giornaliere e qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1;
3. E' prevista la corresponsione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa resa in modalità agile, qualora la prestazione sia effettuata in una giornata in cui il profilo orario del dipendente ecceda le 6 ore lavorative giornaliere.

Art. 5 - Permessi

I permessi che concorrono al completamento dell'orario di lavoro minimo previsto per la maturazione del buono pasto sono esclusivamente:

- i permessi sindacali;
- i permessi per assemblea;
- uscite per motivi di servizio;
- corso di formazione;
- i permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92 purché fruiti entro le 12:00;
- le ore in missione parziale con pausa pranzo effettuata in sede;
- in caso di missione giornaliera, qualora il dipendente non abbia richiesto il rimborso del pasto consumato in tale giornata.

Art. 6 - Norme Transitorie

A decorrere dal 1° luglio e fino all'entrata in vigore del presente accordo, è prevista la corresponsione del buono pasto ai/alle dipendenti che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile e da remoto nelle giornate che prevedono, secondo il profilo orario individuale, lo svolgimento di una prestazione lavorativa giornaliera superiore a 8 ore.

Art. 7 - Norme Finali

I/Le dipendenti che usufruiscono del buono pasto non possono avvalersi, nella medesima giornata, anche del servizio mensa a costo agevolato.

Il buono pasto non è cedibile o negoziabile e pertanto non ne è consentito il trasferimento o la cessione a terzi.

Le disposizioni per la maturazione del buono pasto previste da accordi/disposizioni precedenti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 29 luglio 2026

Parte Pubblica:

Prof.ssa Chiara LEARDINI

FIRMATO

Dott.ssa Donatella MARSIGLIA

FIRMATO

Prof. Sergio MORO

FIRMATO

Prof.ssa Michela RIMONDINI

FIRMATO



Parte Sindacale per la R.S.U.:

Dott.ssa Paola BALTIERI	FIRMATO
Sig. Giuseppe CASTANO	FIRMATO
Dott. Marco DAL MONTE	FIRMATO
Dott.ssa Alessia DANZI	FIRMATO
Dott.ssa Claudia FABRIS	FIRMATO
Dott. Dennis PASQUALI	FIRMATO
Dott. Enrico PIANA	FIRMATO
Dott.ssa Anna RUSSIGNAN	FIRMATO
Dott. Davide SALVI	FIRMATO
Dott.ssa Alice SCARDINO	
Dott.ssa Sara SPEZIA	FIRMATO
Dott.ssa Chiara ZUSI	FIRMATO

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:

Prof. Simone ALBERTINI (FLC CGIL)	FIRMATO
Dott.ssa Paola ARTONI (ANIEF)	FIRMATO
Dott. Gianmarco MORANDO (UIL)	FIRMATO
Dott. Matteo PADOVAN (SNALS CONFSAI)	